



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

17/53/SR7/C13

## **ACCORDO-QUADRO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI IN MATERIA DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI.**

*Punto 7) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni*

Le Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel valutare positivamente la nuova versione dello schema di Accordo quadro, ritiene necessaria, ai fini della stipula dell'accordo, l'introduzione delle modifiche di seguito riportate, nonché ravvisano la necessità che il medesimo Accordo quadro sia sottoscritto anche dal Dipartimento nazionale di Protezione civile.

Emendamenti allo schema di Accordo quadro:

- all'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

*“3. Sono fatti salvi gli accordi e le convenzioni vigenti tra le regioni ed il Ministero dell'Interno fino alla loro scadenza naturale.”*

Nota: le Regioni ritengono necessario che gli accordi in vigore, stipulati tra le medesime ed il Ministero dell'Interno, mantengano la loro efficacia fino alla naturale scadenza.

- al comma 2 dell'art. 3 le parole *“, comprese quelle afferenti all'addestramento operativo ed aggiornamento professionale per il personale appartenente ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome”* sono soppresse.

Nota: non si condivide la nuova formulazione del comma 2 proposta dal CNVVF in quanto i rapporti con le Regioni a statuto speciale e le Province autonome sono già ampiamente disciplinati dall'articolo 7 dello schema Accordo quadro e quindi non risultano necessarie ulteriori specificazioni, tenendo comunque presente che i Corpi forestali delle Regioni speciali e delle Province autonome conducono già con professionalità e capacità operativa le azioni di contrasto agli incendi boschivi. Tuttavia tali Regioni e Province autonome, che hanno proposto l'inserimento dell'art. 7, condividono già in detto articolo la possibilità con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di una reciproca collaborazione in caso di interesse condiviso.

- al comma 4 dell'articolo 3 dopo le parole *“criteri di uniformità”* sono aggiunte le parole *“a livello nazionale”*.

Nota: le Regioni hanno più volte manifestato la necessità che le quantificazioni economiche riferite ai rapporti con il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco siano, in riferimento alle medesime attività, uniformi tra tutte le Regioni e quindi l'inserimento delle parole *“a livello nazionale”* identifica in modo univoco tale principio;

- il comma 3 dell'articolo 6 sia sostituito con il seguente:

*“3. La commissione paritetica di cui all’articolo 2 può concordare, in tutto o in parte, il riconoscimento non oneroso per l’espletamento dei servizi di cui al presente Accordo – quadro anche attraverso la messa a disposizione da parte delle regioni di servizi e/o beni attinenti al sistema regionale di antincendio boschivo.”*

Nota: le attività che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha assunto con l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, previste dall'articolo 9, comma 1, lett. a), b) e c), del decreto legislativo n. 177/2016, risultano identificabili quali compiti di istituto. Questa considerazione è dovuta anche alla luce della modifica, già discussa nella seduta della Conferenza Unificata del 6 aprile scorso, del comma 1, art. 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 laddove il Corpo nazionale assicura le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale comprese le aree boscate. Si ritiene pertanto che gran parte delle attività che verranno codificate dagli atti pattizi previsti dallo schema di Accordo quadro non saranno a titolo oneroso per le Regioni.

In uno spirito di leale collaborazione, le Regioni sono comunque disposte a fornire, in cambio delle attività del Corpo nazionale, il proprio know how (banche dati, sistemi procedurali, ecc.) al fine di stabilire un paritario rapporto conoscitivo / formativo tra le parti. In questo contesto non è da sottacere la notevole esperienza / capacità (non solo operativa, ma anche previsionale) che le Regioni hanno acquisito negli anni nell'organizzazione dei propri sistemi AIB e nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi. Le Regioni possiedono infatti una conoscenza approfondita del territorio forestale (tipologie forestali, viabilità, orografia, idrologia, ecc.) ed un presidio puntuale del territorio che consente un monitoraggio continuo dello stesso specialmente nei periodi soggetti a rischio di incendi boschivi. Questa capacità dei sistemi regionali AIB può essere messa a disposizione del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche alla luce della necessità del CNVVF di poter disporre di tali informazioni (cfr il comma 1 dell'art. 5 del protocollo d'intesa datato 5 aprile 2017 tra il medesimo Corpo e l'Arma dei Carabinieri, laddove può richiedere di avvalersi della collaborazione tecnica, ove disponibile, di personale dell'Arma per il raggiungimento dei siti e per la conoscenza delle caratteristiche vegetazionali e orografiche degli stessi).

Si tenga infine presente che spesso, sempre in uno spirito di leale collaborazione, i Sistemi AIB delle Regioni effettuano, a titolo gratuito, attività di supporto operativo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per lo spegnimento di incendi al di fuori delle aree boscate (ad esempio nei campi coltivati, ecc.).

Roma, 4 maggio 2017